



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 17/4/2015

n. 75 del 21 FEB 2017

### OGGETTO

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016: Individuazione e nomina dei responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati e degli Amministratori di Sistema.

Struttura proponente	AFFARI GENERALI E TUTELA DELLA PRIVACY
Documenti integranti il provvedimento:	
Descrizione Allegato	n. pag.
Schema Direttori/Dirigenti SC, SSD, SS, Ambulatori/Uffici	5
Modello Nomina Responsabile trattamento dati	8
Modello Nomina Responsabile esterno trattamento dati	3
Modello Nomina Incaricato al trattamento dati	4
Modello Nomina Amministratore di Sistema (ADS)	5
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività	

Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	
Dirigente	dott.ssa Laura Silvestris

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/> Struttura Economico-Finanziaria
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <u>Direttori e Dirigenti SC, SSD e SS</u>	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
- integrale
- solo deliberazione



## IL DIRETTORE GENERALE

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia:

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito definito "Codice";

**Visto** il nuovo Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 04 maggio 2016;

**Preso atto** che l'art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il "Responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali;

**Atteso** che l'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:

1. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.
3. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
4. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;

**Dato atto** che le crescenti necessità di *governance*, gli aggiornamenti normativi intervenuti e gli atti di organizzazione aziendale, hanno mutato l'assetto organizzativo aziendale, si rende necessaria una nuova individuazione delle figure professionali interessate ai ruoli di Responsabili del trattamento dei dati personali con relativi Incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di Sistema;

**Atteso** che questa Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento, nella sua organizzazione funzionale è costituita da una Direzione Generale con annessi Uffici di Staff, da cui dipendono le Direzioni Amministrativa, Sanitaria, etc., etc., tutti costituiti da Strutture Semplici Dipartimentali, Semplici e Complesse con relativi uffici e servizi;

**Stabilito** che dall'approvazione della presente delibera si procederà ex-novo a tutte le nomine *ad personam* con relative istruzioni operative nei modi e tempi di seguito indicati:

- il Titolare del trattamento procederà alla nomina dei Responsabili interni del trattamento dei dati entro il 20 marzo 2017;
- i singoli Responsabili del trattamento nominati procederanno alla nomina dei rispettivi Incaricati al trattamento dei dati (tutti i collaboratori a qualsiasi titolo) entro il 20 aprile 2017;

**Considerato** che il legislatore ritiene adeguata la distribuzione dei compiti e dei livelli di responsabilità tra più soggetti già Responsabili di Unità Operative o Strutture e che, pertanto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 22 del nuovo Regolamento Privacy UE 2016/679 si rende necessario procedere alla designazione, in qualità di Responsabili interni del



trattamento dei dati con riferimento alle rispettive strutture di competenza i seguenti dipendenti:

### **Responsabili del Trattamento dei dati**

1. Direttore Amministrativo
2. Direttore Sanitario
3. Direttori e Dirigenti individuati nello schema (Allegato 1);

**Evidenziato che**, per gli specifici adempimenti ed istruzioni si rinvia all'atto individuale di nomina allegato (Allegato 2) che seguirà la presente deliberazione;

**Rilevato** altresì che, occorre nominare i **Responsabili esterni del trattamento dei dati** effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali o convenzionali tutte le Società, Cooperative, Associazioni, Ditte o persone fisiche che hanno attualmente un rapporto in essere con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia;

**Evidenziato che**, per gli specifici adempimenti ed istruzioni, si rinvia all'atto individuale di nomina allegato (Allegato 3) che seguirà la presente deliberazione;

**Dato atto che** nella prima fase delle nomine *ad personam* dei Responsabili, il Titolare si avvarrà della collaborazione della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy e che, successivamente a detta fase, sarà onere della Struttura Risorse Umane, contestualmente ad ogni provvedimento di affidamento d'incarico di Direzione o Responsabilità di Struttura nonché del contratto individuale di lavoro, procedere con l'atto di nomina a firma del Titolare del trattamento dei dati;

**Dato atto che**, nella prima fase delle nomine *ad personam* dei **Responsabili esterni del trattamento dei dati** effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali o convenzionali, il Titolare si avvarrà della collaborazione della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy e che, successivamente a detta fase, sarà onere delle Strutture tecniche, professionali ed amministrative interessate, contestualmente ad ogni provvedimento di affidamento di servizi, appalti, convenzioni o consulenze (a Società, Cooperative, Associazioni, Ditte o persone fisiche o giuridiche) nonché del relativo contratto, procedere con l'atto di nomina a firma del Titolare del trattamento dei dati;

**Rilevato che** la Struttura Risorse Umane e le Strutture amministrative, professionali e tecniche interessate provvederanno, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a fornire comunicazione scritta di avvenuta nomina dei Responsabili al Trattamento dei dati al Responsabile aziendale della Privacy individuato nel Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy;

### **Incaricato al trattamento dei dati**

**Dato atto che** l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. prevede che *“le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite”*;



**Rilevato che**, il Direttore Generale pro-tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4 c.1 lett. g), 29 e 30 del D. Lgs. n. 196/2003, **designa tutti i dipendenti**, sia a tempo indeterminato che determinato, **nonché tutte le persone fisiche che prestano anche temporaneamente la loro attività all'interno delle strutture di questa Azienda** (collaboratori, tirocinanti, volontari etc.), in qualità di **Incaricati al Trattamento dei dati** nell'espletamento della mansioni affidate e svolte nell'ambito della struttura di afferenza;

**Evidenziato che** è compito del Responsabile del trattamento dei dati procedere alla nomina individuale, in forma scritta, dell'**incaricato al trattamento dei dati** per struttura di afferenza, secondo il modello allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 4);

**Evidenziato che** per gli specifici adempimenti ed istruzioni, si rimanda all'atto individuale di nomina, successivo alla presente deliberazione, cui provvederà ogni singolo Responsabile del trattamento, integrando l'atto stesso con la descrizione dell'ambito di operatività consentito ed eventuali ulteriori precisazioni legate alla specificità di ogni singola unità operativa;

#### **Amministratori di Sistema**

**Atteso che** il Garante Privacy, con provvedimento n. 1577499 del 27/11/2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato dal provvedimento n. 1626595 del 25/06/2009 (G.U. n. 149 del 30 giugno 2009), intitolato "Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" ha stabilito, tra gli obblighi rivolti alle pubbliche amministrazioni, l'individuazione dell'Amministratore di sistema;

**Evidenziato che**, il Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dei suddetti provvedimenti del Garante, fondati in particolare sull'art. 154, comma 1, lett. c) e lett. h) del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del disciplinare tecnico allegato B) in materia di misure di sicurezza ed in coerenza con l'assetto organizzativo aziendale attuale, ritiene di indicare destinatarie della nomina di **Amministratore di Sistema**:

**TUTTE** le figure professionali, interne o esterne, finalizzate alla gestione e manutenzione di impianti di elaborazione informatica, comprese figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di reti, di database, di apparati di sicurezza e di sistemi software complessi;

**Dato atto che** la nomina puntuale degli Amministratori di sistema è delegata dal Titolare del trattamento ai vari Responsabili del trattamento, ognuno per la propria struttura di competenza e previa validazione del Responsabile della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy, cui spetterà il compito del monitoraggio e coordinamento generale;

**Dato atto che** tutta la modulistica inerente la Privacy sarà resa disponibile sul Portale aziendale nell'apposita sezione dedicata;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

1. di individuare e nominare i **Responsabili del trattamento dei dati** i seguenti Dirigenti:



- Direttore Amministrativo
  - Direttore Sanitario
  - Direttori e Dirigenti individuati nello schema (Allegato 1);
2. di stabilire che, per gli specifici adempimenti ed istruzioni, si rinvia all'atto individuale di nomina allegato (Allegato 2) che seguirà la presente deliberazione;
  3. di nominare **Responsabili esterni del trattamento dei dati** effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali o convenzionali tutte le Società, Cooperative, Associazioni, Ditte o persone fisiche che hanno attualmente un rapporto in essere con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia;
  4. di stabilire che, per gli specifici adempimenti ed istruzioni, si rinvia all'atto individuale di nomina allegato (Allegato 3) che seguirà la presente deliberazione;
  5. di designare **tutti i dipendenti**, sia a tempo indeterminato che determinato, **nonché tutte le persone fisiche che prestano anche temporaneamente la loro attività all'interno delle strutture di questa Azienda** (collaboratori, tirocinanti, volontari etc.), in qualità di **Incaricati al Trattamento** dei dati nell'espletamento della mansioni affidate e svolte nell'ambito della struttura di afferenza;
  6. di dare atto che, è compito del Responsabile del trattamento dei dati, procedere alla nomina individuale, in forma scritta, dell'**incaricato al trattamento dei dati** per struttura di afferenza, secondo il modello allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
  7. di nominare **Amministratore di Sistema tutte** le figure professionali persone fisiche, interne o esterne, finalizzate alla gestione e manutenzione di impianti di elaborazione informatica, comprese figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di reti, di database, di apparati di sicurezza e di sistemi software complessi, secondo il modello allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 5);
  8. di notificare il presente provvedimento ai Direttori e Dirigenti di Strutture Complesse, Semplici Dipartimentali e Semplici per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.

Il Dirigente Proponente  
dott.ssa Laura Silvestris

Il Direttore Sanitario  
dott.ssa Laura Lilliana Moffa

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Pedota

Il Direttore Amministrativo  
dott. Michele Ametta



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene posto in pubblicazione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

Foggia, 21 FEB 2017

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO



**ELENCO DIRETTORI E DIRIGENTI SC, SSD e SS Allegato 1**

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Direttore del Dipartimento - Prof. Dambrosio Michele	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Anestesia e Rianimazione a Direzione Universitaria	DAMBROSIO	Michele	A
		CONSOLETTI	Leonardo	B2
		CINQUESANTI	Antonio	B2
		LEPORE	Anna Iole	B2
		MAESTRI	Giuseppe	B2
		ROSA	Francesco	B2
	S.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza a Direzione Ospedaliera	PROCACCI	Vito	A
	S.C. Centrale Oper. 118 Direzione Ospedaliera	CONTILLO	Antonio	A
S.C. Ortopedia e Traumatologia ad Indirizzo d'Urgenza Direzione Ospedaliera	MACCHIAROLA	Antonio	A	

DIPARTIMENTO INTERNISTICO Direttore del Dipartimento - Prof. Vendemiale Gianluigi	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Medicina Interna Direzione Universitaria	VENDEMIALE	Gianluigi	A
		LEO	Nicola	B2
	S.C. Medicina Interna Direzione Ospedaliera	PANETTIERI	Immacolata	A
		TEDESCO	Angelo Pietro	B2
		VINCIGUERRA	Leonardo	B2
	S.C. Malattie Infettive Direzione Universitaria	SANTANTONIO	Teresa Antonio	A
	S.C. Geriatria Direzione Ospedaliera	ZANASI	Massimo	A
		ARIANO	Luigi	B2
		D'URSO	Ambrogio	B2
	S.C. Reumatologia Direzione Universitaria	CANTATORE	Francesco	A
		D'ALESSANDRO	Giuseppe	B2
	S.S.V.D. Reumatologia Direzione Ospedaliera	BUCCI	Romano	B1
	S.S.V.D. Dermatologia Direzione Ospedaliera	GOFFREDO	Attilio	B2
	S.S.V.D. Dermatologia Direzione Universitaria	MASTROLONARDO	Mario	B2



**ELENCO DIRETTORI E DIRIGENTI SC, SSD e SS Allegato 1**

DIPARTIMENTO ONCO EMATOLOGICO Direttore del Dipartimento - Prof. Sante Romito	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Ematologia Direzione Ospedaliera	CAPALBO	Silvana Franca	A
	S.C. Oncologia Direzione Ospedaliera	ROMITO	Sante	A
	S.C. Radioterapia Direzione Ospedaliera	BOVE	Giuseppe	A
	S.C. Medicina Nucleare Direzione Ospedaliera	MODONI	Sergio	A

DIPARTIMENTO CARDIOTORACOVASCOLARE Direttore del Dipartimento - Prof. Di Biase Matteo	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Chirurgia Toracica Direzione Universitaria	SOLLITTO	Francesco	A
	S.C. Cardiologia Direzione Universitaria	DI BIASE	Matteo	A
		MALUCCI	Guglielmo	B2
		CARRONE	Michele	B2
		IEVA	Riccardo	B2
		ZICCARDI	Luigi Carmine	B2
		PATERNOSTER	Michele	B2

DIPARTIMENTO NEFRO UROLOGICO Direttore del Dipartimento - Prof. Carrieri Giuseppe	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Urologia Direzione Universitaria	CARRIERI	Giuseppe	A
		CORMIO	Luigi	B2
	S.C. Nefrologia Direzione Universitaria	GRANDALIANO	Giuseppe	A
		KTENA	Maria	B2
		DI DIO	Michele	B2
		PAPPANI	Antonio	B2

DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE Direttore del Dipartimento - dott. Mundi Ciro	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Neurologia Direzione Ospedaliera	MUNDI	Ciro L.I.	A
		COSTANTINO	Gianfranco	B2
	S.C. Neurologia Direzione Universitaria	prof. AVOLIO	Carlo	A
	S.C. Neurochirurgia Direzione Ospedaliera	MERLICCO	Gaetano	A
		D'ADDETTA	Raffaele	B2
	S.C. Medicina Fisica e Riabilitativa Direzione Universitaria	prof. RANIERI	Maurizio	A
	S.S.V.D. Neurofisiopatologia Direzione Ospedaliera	LECCE	Brunello	B1
S.S.V.D. Psicologia	ILICETO	M. Rosaria	B2 (Dir. San. - Psicologo)	



**ELENCO DIRETTORI E DIRIGENTI SC, SSD e SS Allegato 1**

DIPARTIMENTO DONNA E BAMBINO Direttore del Dipartimento - dott. Magaldi Rosario	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Pediatria Direzione Ospedaliera	LONGO	Pietro	A
	S.S.V.D. Pediatria	CAMPANOZZI	ANGELO	B1
	S.S.V.D. Chirurgia Pediatrica Ospedaliera	NOBILI f.f.	Maria	Alfa1
	S.S.V.D. Chirurgia Pediatrica Universitaria	BARTOLI	Fabio	A (a scadenza contratto)
	S.C. Neonatologia Direzione Ospedaliera	MAGALDI	Rosario	A
		MAFFEI	Gianfranco	B2
		MONTRONE	Gerardo	B2
		POPOLO	Giuseppe	B2
	S.C. Ginecologia ed Ostetricia Direzione Universitaria	NAPPI f.f.	Luigi	Alfa 2
NAPOLITANO		Carlo Giuseppe	B2	
S.C. Ginecologia ed Ostetricia Direzione Ospedaliera	DE MATTHAEIS	Francesco Saverio	B1	
S.C. Neuropsichiatria Infantile Direzione Ospedaliera	ZIZZO f.f.	Luciano	Alfa1	

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA DI LABORATORIO Direttore del Dipartimento - Prof. Antonetti Raffaele	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Patologia Clinica Direzione Ospedaliera	ANTONETTI	Raffaele	A
		ROSA	Anna Maria	B2
		DI TARANTO	Anna	B2 (Dir. San. Biologo)
		TAPPI	Anna	B2 (Dir. San. Biologo)
	S.C. Medicina Trasmisionale Direzione Ospedaliera	CENTRA	Michele	A
	S.C. Anatomia Patologica Direzione Universitaria	BUFO	Pantaleo	A
	S.C. Genetica Medica Direzione Universitaria	MARGAGLIONE	Maurizio	A
	S.S.V.D. Patologia Clinica Direzione Universitaria	CORSO	Gaetano	A
	S.S.V.D. Organizzazione e Controllo Prelievi Direzione Ospedaliera	DI CESARE	Rosaria	B1
S.S.V.D. Citopatologia Diagnostica Direzione Ospedaliera	NIRCHIO	Vincenzo	B1	



**ELENCO DIRETTORI E DIRIGENTI SC, SSD e SS Allegato 1**

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Direttore del Dipartimento - Prof. Macarini Luca	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Radiodiagnostica Direzione Ospedaliera	GRILLI	Gianpaolo	A
		BERTOZZI	Vincenzo	B2
		GESUETE	Francesco P.	B2
	S.C. Radiodiagnostica Direzione Universitaria	MACARINI	Luca	A
		BALZANO	Silverio	B2
	S.S.V.D. Radiodiagnostica Ospedale D'Avanzo	SORAGNESE	Filomeno M	A
		SASSANI	Ennio Vincenzo	B2
	S.S.V.D. Radiologia d'Urgenza	GUERRA	Egidio	B2
S.S.V.D. Diagnostica Senologica	AGROSI'	Loredana	B1	

DIPARTIMENTO CHIRURGICO Direttore del Dipartimento - Dott. Fausto Tricarico	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Ortopedia e Traumatologia a Direzione Universitaria	VITTORE	Donato	A
		BORSETTI	Domenico	B2
		PELLEGRINO	Costantino	B2
		ULIVIERI	Marco	B2
	S.C. Chirurgia Generale a Direzione Universitaria	AMBROSI	Antonio	A
	S.C. Chirurgia Plastica e Grandi Ustionati a Direzione Universitaria	PORTINCASA	Aurelio	A
	S.C. Oftalmologia a Direzione Universitaria	DELLE NOCI	Nicola	A
		RUSSO	Vincenzo	B2
	S.C. Otorinolaringoiatria a Direzione Universitaria	CASSANO	Pasquale	A
		MAGALDI	Luciano ER	B2
		RAFFAELI	Mario	B2
	S.S.V.D. Odontoiatria Direzione Ospedaliera	FABROCINI	Lelio	B1
	S.S.V.D. Responsabilità Traumatologica Direzione Ospedaliera	DI PIETRO	Michele	B1



**ELENCO DIRETTORI E DIRIGENTI SC, SSD e SS Allegato 1**

AREA DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DI STAFF Direttore Sanitario - dott.ssa Moffa Laura Liliana	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	S.C. Medicina Legale Direzione Universitaria	prof. TURILLAZZI	Emanuela	A
	S.C. Farmacia Direzione Ospedaliera	STEA	Rosanna	A (Dir. San. - Farmacista)
		SINISCALCO	Antonino	B2 (Dir. San. - Farmacista)
	S.C. Statistica ed Epidemiologia	BATTISTA	Antonio	A
	Direzione Sanitaria/Medica Presidio	DIRETTORE SANITARIO		
		PEDA'	Daniela	B1
S.S.V.D. Formazione	CANCELLARO	Giuseppe	B1	

DIPARTIMENTO Gestioni Strategiche, Generali e di Staff	STRUTTURE	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA INCARICO
	Gestione delle Risorse Finanziarie	SIMONETTI	Umberto	A
	Ufficio Legale	MASTROPIERI	Simonetta	A
	Affari Generali e Tutela della Privacy	SILVESTRIS	Laura	B1
	Gestione CUP Aziendale	TONTI	Tiziana	B1
	Rapporti OO.SS. e gestione fondi (Ris. Um.)	CARDINALE	Lucrezia	B2
	Economico-Previdenziale (Risorse Umane)	CANZANO	Massimiliano	B2
	Gestione cicli attivi e passivi (Ris. Finanz.)	DI GIOVINE	Giuseppe	B2
DIPARTIMENTO Gestioni Funzionali e Operative	Gestione del Patrimonio	QUARTUCCI	Costantino	A
	Gestione Tecnica	BORRELLI	Luigi	A
	Controllo di Gestione	CORDISCO	Giuseppe	A
	Ingegneria Clinica e SPP	GALLI	Pier Paolo	B1
	Contabilità analitica e processi valutativi (Controllo di Gestione)	ABBATICCHIO	Michele	B2



**ATTO DI NOMINA  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679

**OGGETTO: Nomina Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., art 4, 1° comma, lettera g) e art. 29. dott.\_\_\_\_\_.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia:

- **Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito definito “Codice”;
- **Preso atto che** l’art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il “Responsabile” come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali;
- **Considerato che** il DL 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente a norma del Dlgs 231/2001;
- **Considerata** l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016;
- **Atteso che** l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:

1. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.

3. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.

4. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;

**Ritenuto che il dott. \_\_\_\_\_**, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto



delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Tutto *ut supra* premesso;

## NOMINA

Il Dott. \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati effettuato presso (SC/SSD/SS/Ufficio) \_\_\_\_\_ con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri collaboratori incaricati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Compiti ed istruzioni  
PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
in applicazione  
del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. n.196/2003)  
e del considerando art. 28 del Regolamento UE 2016/679

### PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale:

Ai sensi dell'art. 11<sup>1</sup> del Codice, che prescrive le "Modalità del trattamento e requisiti dei dati", per ciascun trattamento di propria competenza, il **Responsabile** deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- i dati devono essere trattati:
  - ⇒ secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Codice, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;

<sup>1</sup> Art. 11- Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.



- ⇒ secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- i dati devono essere raccolti solo per scopi:
    - ⇒ determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
    - ⇒ espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
    - ⇒ legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
    - ⇒ compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;
  - i dati devono, inoltre, essere:
    - ⇒ esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
    - ⇒ pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
    - ⇒ completi: non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato;
    - ⇒ non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
    - ⇒ conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati (art. 16)<sup>2</sup> e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita (art. 25)<sup>3</sup>.

In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal Codice è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione

#### <sup>2</sup> Art. 16. Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

#### <sup>3</sup> Art. 25 - Divieti di comunicazione e diffusione

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e) [non superiore a quello necessario agli scopi];

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.



temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare.

Ciascun **Responsabile** deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste **sanzioni penali** (artt. 167 e ss.).

In ogni caso la **responsabilità penale** per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla **responsabilità civile**, si fa rinvio all'art. 15<sup>4</sup> del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

### COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il **Responsabile** del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti **compiti di carattere particolare**:

- A) identificare e censire i **trattamenti** di dati personali, le **banche dati** e gli **archivi** gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- B) predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni:
  - ⇒ il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
  - ⇒ le categorie dei trattamenti effettuati;
  - ⇒ se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
  - ⇒ descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- C) definire, per ciascun trattamento di dati personali, la **durata** del trattamento e la **cancellazione** o rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- D) ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'**informativa**<sup>5</sup> ai soggetti interessati. A cura dei Responsabili dovranno inoltre essere affissi i cartelli

<sup>4</sup> **Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento**

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. [Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno].

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

<sup>5</sup> **Art. 13 - Informativa**

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;



contenenti l'informativa, in tutti i luoghi ad accesso pubblico, con la precisazione che l'informazione resa attraverso la cartellonistica integra ma non sostituisce l'obbligo di informativa in forma orale o scritta;

- E) assicurare che la **comunicazione a terzi** e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali<sup>6</sup>.

Così, per i dati relativi ad **attività di studio e di ricerca** (art. 100)<sup>7</sup>, il **Responsabile** è tenuto ad attenersi alla disciplina che dispone in merito ai casi in cui è possibile la comunicazione o diffusione anche a privati di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

#### **Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari**

... Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base a cui è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ...

#### **Art. 105. Modalità di trattamento [dei dati trattati per scopi storici e statistici]**

... Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13...

#### <sup>6</sup> **Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari**

... La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali ...

#### <sup>7</sup> **Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca**

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.



- F) adempiere agli obblighi di sicurezza, quali:
- ⇒ **adottare**, tramite il supporto del Responsabile del Sistema Informativo Aziendale (**P.O. SIA**), tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31)<sup>8</sup>;
  - ⇒ **definire una politica di sicurezza** per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati ;
  - ⇒ **assicurarsi la capacità di ripristinare** tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - ⇒ **definire una procedura** per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- G) far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti:
- ⇒ in particolare, **comunicare preventivamente al Titolare** l'inizio di ogni attività (trattamento) che deve essere oggetto di notifica al Garante ex art. 37 del Codice<sup>9</sup>;

---

#### <sup>8</sup> Art. 31 - Obblighi di sicurezza

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di

idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### <sup>9</sup> Art. 37. Notificazione del trattamento

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.



⇒ **segnalare al Titolare** l'eventuale cessazione di trattamento<sup>10</sup> ;

H) in merito agli **Incaricati**, il **Responsabile** deve:

- ⇒ **individuare**, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, **gli Incaricati** del trattamento<sup>11</sup>;
- ⇒ **recepire le istruzioni** cui devono attenersi gli Incaricati nel trattamento dei dati, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso, unitamente al "Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche aziendali" giusta deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 11 febbraio 2017, reperibile sul sito istituzionale – sezione Regolamenti;
- ⇒ **adoperarsi** al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli incaricati del trattamento, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli Incaricati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- ⇒ **stabilire le modalità di accesso ai dati** e l'organizzazione del lavoro degli Incaricati, avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni ai fini del **riscontro** di eventuali richieste di esecuzione dei diritti di cui all'art. 7;
- ⇒ **comunicare periodicamente**, al Responsabile P.O. SIA, l'elenco nominativo aggiornato degli Incaricati al trattamento con relativi profili autorizzativi per l'accesso alle banche dati di pertinenza;
- ⇒ **comunicare tempestivamente**, al Responsabile P.O. SIA, qualsiasi variazione ai profili autorizzativi concessi agli Incaricati per motivi di sicurezza.

I) **trasmettere** le richieste degli interessati al Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy, ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 1012 del D. Lgs. n. 196/2003;

#### <sup>10</sup>Art. 16. Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

#### <sup>11</sup> Art. 30. Incaricati del trattamento

- 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
- 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

#### <sup>12</sup> Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

#### Art. 8. Esercizio dei diritti

- 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.



- J) **collaborare** con il Titolare per l'evasione delle richieste degli interessati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003 e delle istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- K) **collaborare** con l'Ufficio Appalti e contratti alla individuazione dei soggetti terzi che trattano dati personali di cui è Titolare l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, ai fini della nomina in qualità di Responsabili esterni al trattamento.
- L) **collaborare** con il Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- M) **comunicare tempestivamente** al Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza. Resta fermo, in ogni caso, che la responsabilità penale per l'eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela è a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia imputabile; L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati è **attribuito personalmente e non è suscettibile di delega**. Esso decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico di Direzione/Responsabilità di Struttura affidato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy, debitamente firmato per accettazione.

Foggia, \_\_\_\_\_

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

\_\_\_\_\_

**Per accettazione**  
**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**  
**SC/SSD/SS/Ufficio**

\_\_\_\_\_

---

**Art. 9. Modalità di esercizio**

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.



**ATTO DI NOMINA**  
**RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, co. 1, lett. g) e dell’art. 29 del D. Lgs. del 30 Giugno 2003, n.196 e del  
considerando art. 28 del Regolamento UE 2016/679

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4, co. 1, lett. f) e 28, del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, di seguito, per brevità, definito “Titolare del trattamento”;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito definito “Codice”;

**Preso atto** che l’art. 4, comma 1, lettera g) del suddetto Decreto definisce il “Responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali”;

**Atteso che** l’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 196/2003 dispone che:

2. Se designato, il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati Responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.
4. I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare.
5. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni”;

**Rilevato che** il compimento di tutti gli atti previsti dal Codice per il trattamento dei dati personali, spettano in via esclusiva al Titolare del trattamento;

**CONSIDERATO CHE**

nell’erogazione del servizio/attività \_\_\_\_\_ affidatoVi con contratto/convenzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ potreste ovvero dovrete, avere la necessità di trattare i dati di natura personale e/o sensibile, di cui è Titolare questa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia;

**NOMINA**

ai sensi dell’art. 29, del Codice, **RAGIONE SOCIALE** \_\_\_\_\_ con sede legale in Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Citta’ \_\_\_\_\_  
P. IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO** dei dati personali e sensibili di cui è Titolare questa Azienda OU di Foggia, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con



strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi affidati nel rispetto degli obblighi contrattuali.

### **COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO:**

Il Responsabile del trattamento esterno, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

1. Eseguire il trattamento dei dati solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività previste da contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
2. Gestire i sistemi informatici, nei quali risiedono i dati del Titolare, in osservanza al disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza.
3. Predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
4. Garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati di cui è Titolare questa Azienda secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
5. Nominare gli incaricati preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto 1); detti incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile esterno del trattamento qui nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.
6. Nominare gli amministratori di sistema per la gestione del sistema informatizzato per ambito di operatività.
7. Attivare un sistema di registrazione degli accessi degli Amministratori di Sistema conservando i log per almeno sei mesi.
8. Predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche:
  - ⇒ Una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati personali e sensibili;
  - ⇒ Una descrizione delle misure messe in atto per soddisfare il dettato dell'Allegato B) del Codice;
  - ⇒ La descrizione delle istruzioni impartite agli incaricati;
  - ⇒ Il programma di formazione ed aggiornamento degli incaricati, in materia di Privacy e Sicurezza Informatica.

### **PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE A CURA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO:**

1. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Codice e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
  - ⇒ I dati devono essere trattati:
    - Secondo il principio di liceità;



- Secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- ⇒ I dati devono, inoltre, essere:
- Trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
  - Conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
2. Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.
  3. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (artt. 167 e ss. del Codice).
  4. Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.
  5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, co. 5, del Codice, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile esterno del trattamento.
  6. All'atto della conclusione del servizio reso a questa Azienda, il Responsabile esterno del trattamento, dovrà impegnarsi a cancellare in modo permanente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento.
  7. La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto in corso di esecuzione.

Il Titolare del trattamento nulla più pretenderà rispetto a quanto previsto nel presente atto di nomina e considererà assolto l'adempimento da parte del Responsabile esterno del trattamento con l'applicazione delle procedure sopra indicate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Dirigente della Struttura Dipartimentale Affari Generali e Tutela della Privacy, debitamente firmato per accettazione.**

Foggia, \_\_\_\_\_

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

**Per accettazione  
IL RESPONSABILE ESTERNO  
DEL TRATTAMENTO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **ATTO DI NOMINA INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI**

in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali"  
di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003

Il Dott./la Dott.ssa \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del trattamento di dati personali effettuato presso la SC/SSD/SS/Ufficio \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003

### **PREMESSO CHE**

- connessa al ruolo di dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, è la qualifica di **Incaricato del Trattamento dei dati Personali**<sup>1</sup>;
- la formalizzazione della suddetta qualifica di Incaricato è indispensabile in quanto legittima il flusso delle informazioni personali nell'ambito della Struttura ed Ufficio e tra i dipendenti stessi dell'AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia;
- la qualifica di Incaricato è altresì necessaria al fine di esonerare i dipendenti dall'irrogazione di sanzioni civili, amministrative e penali (salvo il caso di dolo o colpa) che, viceversa, potrebbero scaturire nell'ipotesi di comunicazioni di dati effettuate da soggetti non designati **Incaricati**, come previsto dal suddetto art. 30 cit. decreto;

### **NOMINA**

la S.V. in qualità di Incaricato al trattamento dei dati personali ex art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003.

Tale nomina è in relazione alle operazioni di trattamento di dati personali e sensibili ai quali la S.V. ha quotidianamente accesso nell'ambito delle attività che effettivamente svolge nella SC/SSD/SS/Ufficio \_\_\_\_\_

Ambito del trattamento consentito:

- Raccolta
- Registrazione
- Organizzazione
- Conservazione
- Consultazione

<sup>1</sup> **Incaricati del trattamento:** chi "tratta" i dati non può che essere un incaricato.

Data la nozione amplissima di "trattamento" (art. 4 comma 1), non c'è dubbio che tutti i dipendenti/collaboratori aziendali debbano firmare per presa visione la formale nomina ad incaricati del trattamento, in quanto questa è la preconditione per poter svolgere il lavoro che contrattualmente sono tenuti a svolgere.

Rifiutare la nomina equivale a:

- non poter "trattare" alcun dato e quindi a
- non poter svolgere il lavoro per cui si è assunti.

Il rifiuto potrebbe pertanto portare:

- comunque ad una sanzione disciplinare
- al limite, alla risoluzione del rapporto di impiego.



- Comunicazione
- Elaborazione
- Modificazione
- Selezione
- Estrazione
- Raffronto
- Utilizzo
- Interconnessione

In ottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 e del nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016, che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce trattamento *“qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”*, ed in relazione al presente atto di nomina, **la S.V. è incaricato<sup>1</sup> al trattamento dei dati personali (tutti quei dati idonei a identificare direttamente o indirettamente una persona fisica) e dei dati sensibili (i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale) la cui conoscenza ed il cui trattamento siano strettamente necessari per adempiere ai compiti assegnati.**

Nel trattamento dei dati la S.V. deve scrupolosamente attenersi alle seguenti istruzioni:

- ⇒ trattare i dati in modo **lecito** e secondo **correttezza**;
- ⇒ raccogliere i dati e registrarli per gli scopi inerenti l’attività svolta;
- ⇒ verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
- ⇒ verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile del trattamento;
- ⇒ mantenere la massima riservatezza sui dati di cui si effettua il trattamento;
- ⇒ non utilizzare, comunicare o diffondere alcuno dei dati predetti se non previamente autorizzato dal Titolare del trattamento o dal Responsabile;
- ⇒ adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato;
- ⇒ in caso di allontanamento, anche temporaneo, dal posto di lavoro, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità, da parte di terzi, di accedere a dati personali per i quali sia in corso un qualunque tipo di trattamento, sia cartaceo che informatizzato;
- ⇒ in particolare, per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti informatici, dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nel **“Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle risorse strumentali informatiche e telematiche aziendali”** giusta deliberazione



del Direttore Generale n. 64 del 11 febbraio 2017, reperibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione Regolamenti;

⇒ per quanto concerne **gli archivi cartacei**, l'accesso è consentito solo se previamente autorizzato dal Responsabile o dal Titolare del trattamento e deve riguardare i soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere i compiti assegnati, avendo particolare riguardo ai:

- documenti cartacei che devono essere prelevati dagli archivi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni;
- agli atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere custoditi in contenitori muniti di serratura e devono essere controllati in modo tale che a tali atti e documenti non possano accedere persone prive di autorizzazione;
- agli atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari devono essere restituiti al termine delle operazioni affidate;
- alle eventuali fotocopie o copie di documenti in pellicola devono essere autorizzate e custodite con le stesse modalità dei documenti originali.

ELENCO NOMINATIVO degli incaricati al trattamento dei dati personali nella SC/SSD/SS/Ufficio  
\_\_\_\_\_:

I sottoscritti incaricati al trattamento dei dati personali dichiarano di aver regolarmente recepito le istruzioni impartite dal Responsabile, così come riportate nell'atto di nomina degli incaricati al trattamento dei dati", da pag. 1 a pag. 4.

L'Incaricato è consapevole che l'inadempimento dell'obbligo di diligente e corretta esecuzione delle istruzioni ricevute in ordine a quanto sopra, ed in particolare la violazione del divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, come sopra specificato, potrà costituire elemento di valutazione dell'attività svolta per conto di questa Azienda.


Nome, Cognome .....(firma presa visione).....  
Nome, Cognome .....(firma presa visione).....



Nome, Cognome .....(firma presa visione).....  
Nome, Cognome .....(firma presa visione).....

Foggia, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma del Responsabile del trattamento)



## **ATTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA**

(ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008)

### **PREMESSO CHE**

- il Codice in materia di protezione di dati personali:
  - ⇒ definisce Incaricati le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
  - ⇒ stabilisce che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da Incaricati, che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, designate per iscritto, con individuazione puntuale dell'ambito del trattamento consentito;
  
- il Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 13 del 1° marzo 2007 ha rilevato che:
  - ⇒ compete ai datori di lavoro, nel rispetto delle norme in tema di diritti e relazioni sindacali, assicurare la funzionalità e il corretto impiego di internet ed email da parte dei lavoratori, definendone le modalità d'uso nell'organizzazione dell'attività lavorativa ed adottare idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità;
  - ⇒ nell'individuare regole di condotta degli Amministratori di sistema o figure analoghe deve essere svolta un'attività formativa sui profili tecnico-gestionali e di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni;
  
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, fra l'altro:
  - ⇒ segnala a tutti i Titolari la particolare criticità del ruolo degli Amministratori di sistema e la necessità di adottare idonee cautele volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non consentiti ai dati personali, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di Amministratore di sistema;
  - ⇒ richiama l'attenzione sull'esigenza di valutare con particolare cura l'attribuzione di funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di Amministratore di sistema (laddove queste siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali), tenendo in considerazione l'opportunità o meno di tale attribuzione e le concrete modalità con cui si svolge l'incarico, unitamente alle qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato, da vagliare anche in considerazione delle responsabilità, specie di ordine penale e civile;
  - ⇒ prescrive al riguardo ai Titolari accorgimenti e misure ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice e fra l'altro che:
    - ✚ l'attribuzione delle funzioni di Amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, che deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle norme in materia di trattamento di dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza;



- ✚ la designazione quale Amministratore di sistema deve essere in ogni caso **individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti** in base al profilo di autorizzazione assegnato;
  - ✚ siano previste forme per consentire la conoscibilità dell'identità degli Amministratori di sistema, per registrarne gli accessi e per verificarne periodicamente l'operato;
  - ✚ i dati personali devono essere trattati e conservati nel rispetto del Codice, delle altre norme e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza, delle disposizioni, istruzioni, procedure, policy del Titolare e del Responsabile;
  - ✚ per qualsiasi necessità o per la risoluzione di qualsiasi problematica inerente al trattamento gli Incaricati e gli Amministratori di sistema dovranno rivolgersi al Responsabile e/o Titolare del trattamento dei dati.
- l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia é Titolare del trattamento dei dati personali effettuati anche mediante strumenti elettronici;
  - per necessità organizzative aziendali sono stati definiti i seguenti ambiti di operatività:
    - Gestione sistemistica Postazioni di lavoro**
    - Gestione sistemistica Rete informatica**
    - Gestione sistemistica Server interni aziendali**
    - Sicurezza e monitoraggio della Rete informatica**
    - Backup e Disaster Recovery**
    - Gestione delle basi dati afferenti ad applicativi interni**
  - il dott. \_\_\_\_\_ si dichiara ed è effettivamente soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
  - il dott. \_\_\_\_\_ svolge attività che, ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, è definibile di Amministratore di sistema con i seguenti ambiti di operatività consentiti:
    - Gestione sistemistica Postazioni di lavoro**
    - Gestione sistemistica Rete informatica**
    - Gestione sistemistica Server interni aziendali**
    - Sicurezza e monitoraggio della Rete informatica**
    - Backup e Disaster Recovery**
    - Gestione delle basi dati afferenti ad applicativi interni**

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL TITOLARE**

avendo valutata l'esperienza, la capacità e l'affidabilità del dott. \_\_\_\_\_, considerata la natura delle attività attualmente svolte, considerato che con la sottoscrizione della presente lo stesso si impegna formalmente a fornire, ed appare idoneo a fornire, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza



## DESIGNA

il dott. \_\_\_\_\_ quale Amministratore di sistema ed indica analiticamente l'ambito di operatività consentito in base al profilo di autorizzazione assegnato e precisamente:

- Gestione sistemistica Postazioni di lavoro**
- Gestione sistemistica Rete informatica**
- Gestione sistemistica Server interni aziendali**
- Sicurezza e monitoraggio della Rete informatica**
- Backup e Disaster Recovery**
- Gestione delle basi dati afferenti ad applicativi interni**

Con la sottoscrizione del presente atto il dott. \_\_\_\_\_ accetta le designazioni suddette, conferma la propria esperienza e capacità nella materia nonché la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Codice e/o altre norme applicabili, dai Provvedimenti del Garante e dalla normativa e procedure aziendali e dalla presente. Si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi quindi a quanto stabilito dalla normativa e Provvedimenti in materia ed in conformità alle istruzioni impartitegli dal Titolare e dal Responsabile, nonché alle disposizioni, policy, procedure e regolamenti aziendali vigenti.

## INFORMA IL DESIGNATO CHE

- gli estremi identificativi delle persone fisiche Amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, saranno custoditi dal Titolare ed esibiti in caso di ispezioni dell'autorità giudiziaria;
- qualora l'attività riguardi, o dovesse in futuro riguardare, anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti di questa Azienda, il Titolare renderà nota o conoscibile l'identità del designato nell'ambito della propria organizzazione, conformemente e con le modalità previste dal Garante per la protezione dei dati personali;
- sono adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di sistema e quindi del designato;
- le registrazioni (access log) comprendono i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate ed hanno caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. In ogni caso è tassativamente vietato intervenire in alcun modo su di esse (ad es. cancellandole, modificandole, alterandole, ecc. o compiendo qualsiasi altra attività sulle stesse). Le registrazioni sono conservate per almeno sei mesi dal Titolare;
- l'operato del designato sarà oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte del Titolare (ogni dicembre dell'anno), in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti e **precisamente fornisce le seguenti istruzioni al designato:**



- ⇒ Particolare cura il designato deve prestare al rispetto delle misure di sicurezza dei dati, minime ed ulteriori, adottate per il trattamento dei dati con strumenti elettronici o senza. Il designato deve quindi applicare le misure minime ed ulteriori e compiere tutte le attività di competenza necessarie al fine di garantire il corretto funzionamento di esse anche con riferimento agli strumenti elettronici affidati o con riferimento ai quali svolge attività di manutenzione, assistenza, sviluppo, ecc..
- ⇒ In ogni caso il designato può trattare i soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati e/o comunque i soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento e per svolgere le attività attribuite e le mansioni di competenza.
- ⇒ Il designato deve sempre tenere conto del diritto alla protezione dei dati personali, della necessità che il trattamento sia disciplinato assicurando un elevato livello di tutela delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt.1 e 2 del Codice).

Nelle attività da svolgere con riferimento agli strumenti informatici si devono inoltre e sempre applicare:

- ⇒ il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 3 del Codice);
- ⇒ il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art.11, comma 1, lett. a), del Codice);
- ⇒ il principio in forza dei quali i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma1, lett. b), del Codice), osservando il principio di pertinenza e non eccedenza, trattando i dati «nella misura meno invasiva possibile»; eventuali attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normative in materia.

Nel caso di interventi per esigenze di manutenzione del sistema, va posta opportuna cura nel prevenire l'accesso a dati personali presenti in cartelle o spazi di memoria assegnati a dipendenti ed i soggetti preposti debbono svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle relative finalità, senza realizzare attività di controllo a distanza.

È tassativamente vietato qualsiasi trattamento effettuato con sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire l'attività di lavoratori. In applicazione del menzionato principio di necessità il Titolare promuove ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri e, comunque, a minimizzare l'uso di dati riferibili ai lavoratori.

Per quanto attiene agli eventuali **controlli sull'uso degli strumenti elettronici** deve essere evitata ogni interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. Infatti, come è noto, gli eventuale controlli sono leciti solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza. Nel caso in cui un evento dannoso o una situazione di pericolo non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, il Titolare può adottare eventuali misure che consentano la



verifica di comportamenti anomali, preferendo controlli preliminari su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree.

**I sistemi software sono programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente (attraverso procedure di sovra-scrittura) i dati personali relativi agli accessi ad Internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.**

La conservazione temporanea dei dati relativi all'uso degli strumenti elettronici è giustificata solo da particolari esigenze tecniche o di sicurezza, o da una finalità specifica e comprovata e limitata al tempo necessario e predeterminato a raggiungerla (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice ). Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione va valutato come eccezionale e può aver luogo solo in relazione:

- ⇒ ad esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari;
- ⇒ all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- ⇒ all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

In questi casi, il trattamento dei dati personali (tenendo conto, con riguardo ai dati sensibili, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali n. 1 e 5 del 2008 adottate dal Garante ed eventualmente dell'autorizzazione n. 7 del 2008 per i dati giudiziari) deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche e forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati.

Resta fermo l'obbligo del designato di svolgere solo operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità legalmente previste, senza realizzare attività di controllo a distanza. All'atto della cessazione del rapporto con il Titolare il designato dovrà in ogni caso restituire tutti i dati personali trattati con espresso e formale divieto di conservarli, duplicarli, ecc. La designazione di Amministratore di sistema (in qualità di incaricato al trattamento) si dovrà considerare comunque automaticamente revocata alla cessazione del rapporto sopra indicato.

La presente individuazione dell'ambito del trattamento dei dati, che deriva dall'applicazione di norme imperative, non comporta alcuna modifica retributiva e/o contrattuale e/o mansionistica al rapporto di lavoro degli addetti/Incaricati.

Foggia, \_\_\_\_\_

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

**Per accettazione**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_